



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO FIRMATARIE
DELL'ACCORDO NEGOZIALE RECEPITO DAL
D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 120

LORO SEDI

OGGETTO: Avvio delle Attività di Studio per l'anno 2023 per il personale direttivo e dirigente del CNVVF - Decreto del Capo del Corpo n. 221 del 20 dicembre 2023.

Per l'informativa di codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmette la documentazione concernente l'avvio delle Attività di Studio per l'anno 2023, pervenuta dall'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

IL CAPO UFFICIO
R. Castrucci



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Capo Dipartimento e del CNVVF

Oggetto: Avvio delle Attività di Studio per l'anno 2023 per il personale direttivo e dirigente del CNVVF - Decreto del Capo del Corpo n. 221 del 20 dicembre 2023.

Si trasmette il Decreto n. 221 del 20 dicembre 2023 con il quale sono avviate le attività di Studio per il personale direttivo e dirigente del CNVVF per l'anno 2023, previste in attuazione dell'Accordo integrativo nazionale sottoscritto il 12 settembre 2023 (che si allega per pronto riferimento) ed alla conseguente attività di ricognizione dei progetti di studio di cui alla nota STAFFCNVVF n. 19400 del 15.09.2023.

Il decreto in oggetto definisce i gruppi di studio, i titoli dei progetti da sviluppare con gli obiettivi da conseguire nonché la composizione dei gruppi di lavoro cui ciascun progetto è affidato, autorizzati per l'anno 2023.

I dati soprariportati sono contenuti nel prospetto del piano annuale della attività di studio allegato al decreto (Allegato 1).

Le attività di studio dei gruppi autorizzati si svolgeranno, secondo le disposizioni transitorie previste dall'art. 7, commi 1 e 2, dell'Accordo integrativo nazionale sottoscritto il 12 settembre 2023, in un'unica fase e senza applicazione della procedura valutativa di cui all'art. 6 del citato Accordo ed alla conseguente maggiorazione dei compensi individuali di cui all'art. 2, comma 4.

I lavori dovranno essere terminati entro il 29 febbraio 2024 con la trasmissione all'Ufficio del Capo del Corpo della documentazione prevista all'art. 5 dell'Accordo.

Il personale indicato nel piano annuale delle attività di Studio per l'anno 2023 (Allegato 1) è nominato componente dei rispettivi gruppi di lavoro con le funzioni riportate nel prospetto.

Si richiede di notificare la presente agli interessati per il conseguente avvio delle attività di studio e si confida nel puntuale svolgimento degli adempimenti previsti.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DALL'OPPIO)
firmato digitalmente ai sensi di legge



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;

VISTO l’art. 47, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 24 maggio del 2000, che costituisce presso l’Amministrazione, “*un Fondo unico determinato con la unificazione dei Fondi di cui agli artt. 60 e 62 del CCNL del 5 aprile 1996*”;

VISTO l’art. 48, comma 2, lettera c), del predetto Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 24 maggio del 2000, che indica lo sviluppo dell’attività di studio, ricerca e sperimentazione tra le finalità prioritarie da conseguire con l’utilizzo delle risorse che compongono il *Fondo unico di amministrazione*;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale relativo al quadriennio 2006-2009, che istituisce, al comma 1, il *Fondo di Produttività* per il personale direttivo e, al comma 4, stabilisce che “*l’utilizzo del predetto Fondo è definito con le modalità e i criteri di cui all’art 48 del CCNL 24 maggio 2000*”;

VISTA l’ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2019-2021, sottoscritta in data 22 febbraio 2022 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali nazionali;

VISTO il D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019–2021;

VISTO che gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 22 febbraio 2022, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Produttività e le relative utilizzazioni;

VISTO in particolare, il comma 6, lettera b), del predetto art. 9 che prevede, mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo, che le risorse del Fondo di Produttività, non destinate alle finalità di spesa di cui ai commi precedenti del medesimo articolo, possano essere utilizzate per sviluppare le attività di studio, ricerca e sperimentazione;

VISTO l’accordo integrativo nazionale sottoscritto in data 12 settembre 2023, in attuazione del predetto art. 9 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, recante i criteri per la distribuzione del *Fondo di produttività*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 29 gennaio 2019, che individua le posizioni funzionali attribuite ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con particolare riguardo a quelle presso gli Uffici centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

RAVVISATA l'esigenza di sviluppare anche per l'anno 2023 progetti di studio;

RITENUTO necessario affidare l'incarico di sviluppare i singoli progetti prescelti ad appositi gruppi di lavoro costituiti da personale in servizio presso gli Uffici centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e, in via eccezionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'accordo integrativo, da personale territoriale, avuto riguardo dei ruoli di appartenenza, delle conoscenze, delle attitudini e delle esperienze professionali maturate;

TENUTO CONTO delle proposte fatte pervenire dagli Uffici centrali interessati in riscontro alla ricognizione avviata con nota STAFFCNVVF n. 19400 del 15 settembre 2023, relativa ai progetti finalizzati allo sviluppo e all'innovazione organizzativa per la promozione dell'efficienza dei servizi istituzionali;

CONSIDERATA l'entità complessiva delle risorse finanziarie stabilite dal citato accordo decentrato per le attività di studio e avendone definito, nel rispetto dei limiti di spesa, la ripartizione in base alla misura dei compensi individuali delle unità di personale direttivo incaricato;

VISTO l'art 41, comma 5, del citato D.P.R. n. 120 del 17 giugno 2022 in base al quale le ipotesi degli accordi integrativi nazionali, corredate dalle previste relazioni, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e finanze – Ragioneria generale dello Stato, che lo esaminano entro trenta giorni;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità, ai fini del rispetto del principio del buon andamento dell'attività amministrativa e del conseguente contemperamento degli interessi generali da perseguire, con particolare riguardo agli aspetti di trasparenza, rapidità ed efficienza, di procedere, nelle more della conclusione della procedura di esame ex art. 41 del D.P.R. n. 120/2022, già in corso e in via di perfezionamento, all'individuazione dei progetti di studio, alla composizione dei gruppi ed alla conseguente determinazione dell'impegno di spesa per l'anno 2023;

RAVVISATA, parimenti, la necessità, per le motivazioni sopraesposte, di procedere per l'anno 2023, allo svolgimento delle attività di Studio secondo quanto previsto nelle disposizioni transitorie dell'art. 7, comma 1, dell'Ipotesi di Accordo integrativo nazionale sottoscritto il 12 settembre 2023, in un'unica fase e senza applicazione della procedura valutativa di cui all'art. 6 del citato Accordo;

CONSIDERATA la necessità di individuare l'insieme delle attività di studio con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

INFORMATE le organizzazioni sindacali nazionali di categoria,

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione dei progetti di studio e della composizione dei gruppi)

1. Il titolo dei progetti da sviluppare nell'ambito dell'attività di studio di cui alle premesse per l'anno 2023, gli obiettivi specifici da conseguire, nonché la composizione dei gruppi di lavoro a cui ciascun Progetto è affidato, sono indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I lavori dei Gruppi dovranno essere ultimati entro il 29 febbraio 2024.

Articolo 2

(Determinazione dell'impegno di spesa sul fondo di produttività)

1. In relazione al numero ed alla composizione dei gruppi, come definiti nel predetto Allegato 1, che prevedono complessivamente n. 34 coordinatori e n. 175 componenti, viene stabilito, ai fini della remunerazione del personale direttivo incaricato dell'attività di studio di cui all'art. 1, un impegno di spesa complessivo di **euro 695.310,00** (*euro seicentonovantacinquemilatrecentodieci/00*) a valere sulle risorse del Fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale, iscritto al capitolo 1801, piano gestionale 06, per l'esercizio finanziario 2023.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DALL'OPPIO)

firmato digitalmente ai sensi di legge



Carlo
Dall'Oppio
20.12.2023
14:02:22
GMT+01:00

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.120, IN MERITO ALL'ARTICOLO 9, COMMA 6, LETTERA B) "ATTIVITA' PROGETTUALI DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE"

Il giorno 31 gennaio 2023, alle ore 9:00, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (in seguito: Dipartimento), si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in seguito: Corpo nazionale) ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On.le Emanuele Prisco, ed è composta dal Capo del Dipartimento, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo nazionale, Ing. Guido Parisi, dal Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, Ing. Marco Ghimenti, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Ing. Stefano Marsella, dal Direttore centrale per le risorse finanziarie, Dott. Fabio Italia, dal Dirigente dell'Ufficio III Relazioni Sindacali, Viceprefetto Renata Castrucci, dal Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Arch. Valter Cirillo.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico", firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120.

PREMESSO

- che gli articoli 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del Corpo nazionale e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l'articolo 5 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Produttività del personale direttivo;
- che gli articoli 8 e 9 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, relativo al triennio 2019-2021, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Produttività e le relative utilizzazioni;
- che il comma 6, lettera b), del predetto articolo 9 prevede che, mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo, le risorse del Fondo di Produttività possono essere utilizzate per sviluppare le attività di studio, ricerca e sperimentazione;

LE PARTI


- attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di utilizzazione del Fondo di Produttività di cui all'articolo 8 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.120, in relazione al comma 6, lettera b) dell'articolo 9 per la parte relativa a "attività progettuali di studio, ricerca, sperimentazione";
- atteso che, in esito all'odierna contrattazione integrativa, è emersa la volontà condivisa di:
 1. rivisitare il vigente accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999 nell'ottica di individuare i destinatari delle risorse stanziare per l'attività di studio, prevedendone l'adeguamento rispetto alle più recenti modifiche ordinamentali;
 2. rivisitare le modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati dell'attività di studio;
 3. definire, i parametri e criteri per la successiva determinazione della nuova misura dei compensi da riconoscere al personale direttivo incaricato dell'attività di studio, nonché del complessivo impegno di spesa annuale, da definirsi a seguito dell'adozione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Amministrazione per l'anno 2023;

CONVENGONO

Articolo 1

Personale direttivo partecipante all'attività di studio

1. Le attività di studio sono sviluppate dal Corpo nazionale, mediante le articolazioni centrali del Dipartimento. Il personale incaricato svolge le attività di studio al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario.
2. Partecipa all'attività di studio, in qualità di coordinatore o di componente di un gruppo di lavoro, il personale direttivo in servizio negli Uffici di cui al comma 1 di seguito indicato: il personale appartenente al ruolo dei direttivi e al ruolo dei direttivi aggiunti che esercitano funzioni operative, il personale appartenente ai ruoli dei direttivi che esercitano funzioni tecnico-professionali, il personale direttivo dei ruoli speciali e professionali ad esaurimento.
3. L'attività di studio è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di cinque unità e da non più di dieci unità, incluso il direttivo avente funzione di coordinatore. La partecipazione ai gruppi, in qualità di componente, è ammessa anche per il personale direttivo temporaneamente assegnato, a qualsiasi titolo, agli Uffici centrali del Dipartimento, purché per un periodo di tempo non inferiore a quello specificato all'articolo 2, comma 4. Il coordinatore del gruppo di studio è individuato tra il personale in assegnazione giuridica presso le Direzioni o gli Uffici centrali del Dipartimento.
4. In via eccezionale, il Capo del Corpo nazionale può disporre, nel rispetto della composizione numerica di cui al comma 3 e nei limiti del valore dell'impegno di spesa complessivamente assunto, l'inserimento nei gruppi di personale direttivo in servizio presso le strutture territoriali, qualora in possesso di specifiche competenze utili per il proficuo espletamento dell'incarico.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct marks, including a large signature, a smaller one, a signature with a long horizontal stroke, a signature with a circled '2' below it, and several other initials and signatures.

5. In via eccezionale, su istanza motivata del Dirigente dell'Ufficio centrale referente per il progetto, il Capo del Corpo nazionale può autorizzare, nel rispetto della composizione numerica di cui al comma 3, l'inserimento nei gruppi incaricati dell'attività di studio, in qualità di componente, di personale non direttivo in servizio negli Uffici di cui al comma 1 appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, al ruolo speciale degli ispettori antincendi AIB ad esaurimento, ai ruoli degli ispettori che esercitano funzioni tecnico-professionali, nonché il personale ispettore dei ruoli specialistici, qualora in possesso di specifiche competenze utili per il proficuo espletamento dell'incarico. Il predetto personale non direttivo partecipante all'attività di studio non può comunque superare il numero complessivo di 42 unità.

6. Non è ammessa la partecipazione, con qualsiasi funzione, a più gruppi di lavoro.

Articolo 2

Impegno finanziario e misura dei compensi per la remunerazione del personale direttivo a valere sul Fondo di Produttività


1. La determinazione della misura dei compensi spettanti al personale direttivo incaricato dell'attività di studio è demandata ad un ulteriore accordo integrativo da adottarsi successivamente alla definizione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Produttività per l'anno 2023.

2. La misura dei compensi unitari è correlata ad un numero massimo di 64 gruppi, ciascuno composto secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 3, per complessive n. 276 unità di personale direttivo cui vanno eventualmente a sommarsi le unità di personale non direttivo di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Il compenso individuale per la partecipazione all'attività di studio è differenziato in funzione della qualità del lavoro prodotto, valutata secondo quanto specificato all'articolo 6. La misura del compenso spettante al coordinatore è incrementata del 5 per cento rispetto a quella attribuita ai direttivi componenti dei gruppi di studio. Il compenso viene liquidato in due quote, di cui la prima pari al 50 per cento del compenso base, la seconda a saldo, variabile in esito alla valutazione di cui all'articolo 6.

4. La liquidazione di ciascuna quota del compenso individuale è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale a condizione che l'interessato abbia prestato servizio nell'ambito delle articolazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 1, per almeno 60 giorni nel corso della corrispondente fase di lavoro, salvi i casi di cui all'articolo 1, comma 4.

5. La determinazione della misura dei compensi spettanti al personale ispettore incaricato dell'attività di studio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, è demandata ad un ulteriore accordo integrativo, relativo ai compensi del personale non direttivo partecipante all'attività di studio, ricerca e sperimentazione, da adottarsi alla definizione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Amministrazione per l'anno 2023.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center with the number '3' below it, and several other signatures and initials on the right.

Articolo 3

Oggetto ed obiettivi dell'attività di studio

1. Il Capo del Corpo nazionale, sentiti i Direttori centrali, indica gli ambiti di sviluppo e innovazione di interesse per l'Amministrazione, quale riferimento per l'individuazione dei progetti di studio da sviluppare nel corso dell'anno. Sulla base di tali indicazioni, i dirigenti degli Uffici di cui all'articolo 1, comma 1, propongono al Capo del Corpo nazionale uno o più progetti di studio, specificandone l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la composizione del gruppo da incaricare e il relativo coordinatore. Il gruppo di lavoro può essere composto da personale appartenente ai vari ruoli indicati all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 1, comma 5, nei soli casi previsti in via eccezionale, anche in servizio presso Uffici centrali diversi da quello proponente, previa intesa tra i rispettivi dirigenti. L'attività proposta può essere attinente, ma non coincidente, con le attività di competenza dell'Ufficio referente.
2. In esito alla ricognizione delle proposte e previa informazione alle organizzazioni sindacali nazionali, il Capo del Corpo nazionale definisce, con proprio decreto, nel rispetto dei valori finanziari stabiliti con l'accordo integrativo di cui all'articolo 2, comma 1, per il personale direttivo e con l'accordo integrativo di cui all'articolo 2, comma 5, per il personale non direttivo, il piano annuale delle attività di studio. Con il medesimo decreto sono costituiti ed incaricati i gruppi di lavoro.

Articolo 4

Organizzazione e tempi di svolgimento dell'attività di studio

1. Lo svolgimento dell'attività di studio si articola in due fasi, ciascuna indicativamente della durata di tre mesi: la prima, di norma nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 maggio, al termine della quale viene effettuata una verifica dello stato di avanzamento del lavoro; la seconda, di norma tra il 16 maggio e il 15 agosto, che si conclude con la presentazione dell'elaborato finale.
2. Eventuali richieste di variazione della composizione dei gruppi dovute ad avvicendamenti del personale interessato possono essere valutate solo se formulate prima dell'inizio di ciascuna delle fasi di cui al precedente comma 1.
3. Il direttivo individuato quale coordinatore del gruppo è responsabile dell'organizzazione e dei risultati del lavoro nonché del rispetto dei tempi indicati al comma 1 ai fini dell'attribuzione dei compensi stabiliti.
4. Al termine di ciascuna fase di lavoro, il coordinatore ne attesta lo stato di avanzamento e indica gli eventuali componenti del gruppo che non hanno contribuito all'attività di studio, per condizioni oggettive o soggettive. Acquisita la dichiarazione del coordinatore del gruppo, il dirigente dell'Ufficio referente la trasmette al Capo del Corpo nazionale, indicando, altresì, i nominativi dei componenti che, nel corso del periodo di svolgimento della fase di lavoro, hanno prestato servizio presso gli Uffici centrali per un numero di giorni inferiore al minimo indicato all'articolo 2, comma 4.
5. Sulla base degli elementi acquisiti con le attestazioni di cui al comma 4, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione del compenso individuale a condizione che, con la prima fase, il lavoro risulti sviluppato almeno per il 50% del totale, e che, a conclusione delle attività, siano stati



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

raggiunti gli obiettivi dello studio specificati nel decreto di incarico. È consentito che, al termine del primo periodo di attività, un gruppo consegni l'elaborato finale ritenendo di aver assolto all'incarico ricevuto, fermo restando il frazionamento in due quote ai fini della corresponsione del compenso.

Articolo 5

Valutazione dei risultati dell'attività di studio

1. La valutazione dei risultati dell'attività di studio condotta da ciascun gruppo di lavoro è affidata ad una Commissione presieduta dal Capo del Corpo nazionale e composta dai Direttori centrali, dal dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal dirigente dell'Ufficio di collegamento del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I lavori prodotti in esito all'attività di studio sono valutati dalla Commissione sulla base dei criteri di seguito indicati: congruenza e completezza del lavoro rispetto agli obiettivi indicati nel decreto di incarico, complessità dello studio, originalità delle soluzioni e dei risultati raggiunti.
3. La qualità del lavoro è valutata attribuendo a ciascun criterio, un punteggio espresso in trentesimi.
4. Nel caso in cui l'elaborato prodotto dall'attività di studio ottenga un punteggio medio non inferiore a 18/30, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti e al coordinatore.
5. Nel caso in cui l'elaborato prodotto dall'attività di studio ottenga un punteggio medio di almeno 27/30, il lavoro viene giudicato "particolarmente meritevole" e, pertanto, il Capo del Corpo nazionale autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti appartenenti ai ruoli dei direttivi e al coordinatore nella misura incrementata stabilita con l'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, nonché agli eventuali componenti ispettori dei vari ruoli (nei casi previsti in via eccezionale dall'articolo 1, comma 5), nella misura stabilita con l'accordo di cui all'articolo 2, comma 5.
5. La Commissione individua, altresì, le opportune modalità di valorizzazione degli elaborati.

Articolo 6

Clausola di neutralità finanziaria, disposizioni transitorie e disposizioni finali

1. Dal presente accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che la misura dei compensi spettanti al personale direttivo e non direttivo che partecipa all'attività di studio ed il conseguente impegno di spesa annuo a valere sulle risorse, rispettivamente, del Fondo di Produttività e del Fondo di Amministrazione, sarà stabilita con i successivi accordi integrativi di cui all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 2, comma 5.
2. In prima applicazione, l'attività di studio si svolge in un'unica fase e la valutazione dei risultati di cui all'articolo 5 consiste nella verifica da parte della Commissione che l'elaborato prodotto dal gruppo di lavoro sia congruente con gli obiettivi indicati nel decreto di incarico, senza attribuzione di punteggio di merito e del conseguente incremento del compenso. La liquidazione del compenso individuale avviene in un'unica soluzione ed è autorizzata dal Capo del Corpo nazionale a condizione che l'interessato abbia prestato servizio nell'ambito delle articolazioni centrali di cui all'articolo 1,

comma 1, per un periodo di tempo non inferiore alla metà della durata del periodo di svolgimento dell'attività di studio, salvi i casi di cui all'articolo 1, comma 4.


3. Ai sensi dell'articolo 15, del D.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.120, la presente ipotesi di accordo integrativo è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato per l'accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO




LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE


FNS CISL VV.F.




UIL PA VV.F.



IL CAPO DIPARTIMENTO



FP CGIL VV.F.



CONFSAL VV.F.




A.P. VV.F.



CO.NA.PO.



FEDERDISTAT VV.F. e F.C.



SI.N.DIR. VV.F.

